

RB

Rimborsi Bancari

5578/17



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Napoli X sez. Dott. Gennaro Spinelli ha emesso la seguente sentenza nel procedimento civile n. 5578 r.g. Affari contenzioso civile del 2017, avente per oggetto: "Restituzione somme" riservata a sentenza il 12 giugno 2017 consegnata in cancelleria il 14 giugno 2017, vertente

TRA

 ANGELO c.f.  elettivamente domiciliato in Ercolano (Na) alla Via Panoramica n. 60 presso lo studio dell'Avv. Pierluigi Telese c.f. TLSPLG73B08F839T e dell'Avv. Tiziana Pane c.f. PNATZN71T50F839C che lo rappresentano e difendono come da mandato in calce all'atto di citazione

ATTORE

CONTRO

 s.p.a. in persona del L.r.p.t. P.I. 00348170101 (già 
 s.p.a.) domiciliato per la carica in 

CONVENUTO CONTUMACE

CONCLUSIONI

Per l'attore: a) accertare la nullità/inefficacia dell'art. D delle condizioni generali di contratto per violazione dell'art. 33 D.Lgs 205/2006; b) per l'effetto,  s.p.a. alla restituzione della somma complessiva di € 2.970,12 (di cui € 2.189,98 per commissioni d'intermediazione ed € 780,24 per costi assicurativi stante la cessazione del rischio per l'estinzione anticipata del mutuo); c) condannare la predetta convenuta al

SENT. n. 20503/17
R.G. 5578/17
CRON. 3698/17
REP. 3882/17

GIUDICE DI PACE
Gennaro Spinelli



pagamento delle spese di mediazione ed al C.U.; d) con vittoria di spese diritti, onorari di causa con attribuzione.

FATTO

Con l'instaurazione dell'odierno giudizio, il sig. [redacted] Angelo (dipendente dell'Arma dei Carabinieri) chiedeva alla [redacted] (poi acquisita da [redacted] s.p.a.) il pagamento, a titolo di restituzione, di € 2.970,12 per l'estinzione anticipata del mutuo n. 820222 (accesso tramite cessione del quinto dello stipendio) alla 41^a rata delle 120 previste (ciascuna dell'importo di € 308,00) in data 12-11-08. Al momento della stipula del contratto di mutuo, il sig. [redacted] Angelo corrispondeva anticipatamente, tra gli altri costi, € 988,93 per commissioni bancarie, € 3.326,40 per commissioni d'intermediazione ed € 1.185,18 per costi assicurativi. Nonostante l'estinzione anticipata [redacted] s.p.a. non provvedeva alla restituzione dei costi contrattuali non ancora maturati e la compensazione degli oneri assicurativi maturati con quelli già addebitatigli. Costituita in mora la convenuta ed esperita invano la procedura di mediazione, l'istante adiva la Giustizia per vedere riconosciute le sopra riportate conclusioni.

GIUDICE DI PACE
Gennaro Spinelli

ESAME DEGLI ATTI PROCESSUALI

Esame della competenza. L'adito giudice è competente per materia (restituzione di una somma di denaro), per valore (€ 2.970,12) e per territorio (l'obbligazione è sorta in Napoli, cfr. contratto di mutuo stipulato a mezzo dell'intermediario [redacted] s.r.l. con sede in [redacted]).

Esame della proponibilità. Il giudizio non è soggetto a condizioni di proponibilità. Dall'esame degli atti si evince un'attività interlocutoria preprocessuale fra la parte attrice e la convenuta finanziaria (cfr. pec di costituzione in mora del 16-05-16 e verbale di mediazione prot. 73/16 del 30-11-16, redatto da AIMAC in persona del Mediatore Avv. [REDACTED] [REDACTED], con esito negativo).

Esame della procedibilità. La parte attrice ha provveduto ad esperire la procedura di mediazione. Tale procedura non ha avuto esito positivo per cui il processo ha avuto la sua regolare prosecuzione.

L'esame dell'atto di citazione rileva che lo stesso è conforme alla legge ed esente da vizi rilevabili di ufficio. L'atto è stato notificato via pec il 06-12-16 per l'udienza del 24-01-17; la convenuta non è comparsa né si è costituita, pertanto se ne dichiara la contumacia.

Esame delle legittimazioni. La parte attrice è legittimata quale contraente del contratto di mutuo con la [REDACTED] s.p.a. (che cedeva a [REDACTED] s.p.a. il ramo Cessioni quinto dello Stipendio cfr. Atto di scissione parziale del 27-06-08). [REDACTED] s.p.a. è legittimata stante l'acquisizione integrale della predetta [REDACTED] [REDACTED] s.p.a. (cfr. visura CCIAA Milano).

Esame dei documenti prodotti. L'attore ha prodotto in atti: 1) l'atto di citazione ritualmente notificato con procura a margine, 2) attestazione di conformità, relata di notifica, ricevuta di accettazione e consegna pec; 3) contratto di mutuo, 4) fascicolo di mediazione, 5) lettera di costituzione in mora, 6) riscontro di Unicredit s.p.a., 7) atto di scissione, 8) visura CCIAA Milano.

GIUDICE DI PACE
Gemara Spivelli



Esame del tentativo di conciliazione. Inesperibile, per la contumacia della parte convenuta che non ha aderito neanche al processo di mediazione.

Esame istruttorio. Causa di contenuto documentale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda del sig. Fresta Angelo è fondata e deve essere accolta.

Esame del merito. La domanda deve essere accolta perché [REDACTED] s.p.a. comunque ha riconosciuto un rimborso per estinzione anticipata del mutuo che fu determinato col criterio proporzionale *ratione temporis* in € 651,05 (relativo però alle sole commissioni bancarie). L'odierno processo, di conseguenza, verte sul riconoscimento di ulteriori somme al sig. [REDACTED] Angelo fondate sui calcoli riportati nel quantum. L'istante ha diritto alla restituzione anche di una quota del premio assicurativo perché il rischio è cessato con l'estinzione del mutuo avvenuta alla 41^a rata. Altresì sono dovute le commissioni di intermediazione, in quanto l'estinzione anticipata del mutuo è una facoltà concessa al consumatore e trattenere le somme versate anticipatamente rappresenta una penalizzazione per chi, invece, esercita la facoltà dell'adempimento anticipato. Peraltro l'art. 125/2 del D. L.vo 385/95 prevede che tale facoltà non possa essere soggetta a penalità e/o a patti contrari, pertanto è palese che il consumatore, in caso di estinzione anticipata dell'obbligazione, debba versare solo il capitale, gli interessi e gli oneri maturati fino a quel momento ed abbia diritto alla restituzione gli oneri non maturati per l'estinzione anticipata, pari alle quote non maturate.

GIUDICE DI PACE
Gemaro Spinelli



Esame del quantum. Il sig. [REDACTED] Angelo al momento della stipula corrispondeva, oltre gli interessi pattuiti, la somma di € 2.074,06 di cui € 988,94 per commissioni bancarie, € 3.326,40 per commissioni di mediazione (calcolate al 9% sul capitale lordo mutuato di € 36.960,00), € 1.185,13 per premio assicurativo vita e rischi diversi d'impiego connesse alla cessione del quinto [REDACTED] (polizza 241460). Il giudice valuta che la somma da rimborsare al sig. [REDACTED] Angelo sia da calcolarsi con il criterio *pro rata temporis*. Pertanto, sui versati € 3.326,61 devono essere restituiti € 2.583,61 e su € 1.185,13 devono essere restituiti € 780,24. Tali importi sono ottenuti considerando le 120 rate previste e le 79 per le quali è stato estinto anticipatamente il mutuo (quindi in proporzione), per cui la somma anticipata è stata aritmeticamente divisa per le 120 rate e moltiplicata per le 79. Tale calcolo porta alla somma di € 3.363,85 a cui vanno detratti gli € 651,05 già riconosciuti dalla convenuta e si giunge alla somma di € 2.712,80, oltre gli interessi legali correnti a far data dalla costituzione in mora del 16-05-16, perché è il primo atto con cui il sig. [REDACTED] Angelo ha chiesto all' [REDACTED] s.p.a. il dovuto. Conforta l'esposto convincimento la scelta di contumacia della convenuta, evidentemente, consapevole delle ragioni attrici.

Governo delle spese e delle competenze. Le spese e le competenze di patrocinio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ex D.M. 55/14 ai minimi tabellari, con attribuzione al solo Avv. Telese che curerà la ripartizione con l'Avv. Pane.

La sentenza è esecutiva ex lege.

P.Q.M.

GIUDICE IN PACE
Gemaro Spizzelli

Il Giudice definitivamente pronunziandosi sull'odierno processo, così provvede:

- 1) dichiara la contumacia dell'Unicredit s.p.a. in persona del L.r.p.t.;
- 2) accoglie la domanda;
- 3) condanna [redacted] s.p.a. in persona del l.r.p.t. a pagare all'attore la somma di € 2.712,80, oltre gli interessi legali correnti a far data dalla costituzione in mora del 16-05-16 all'effettivo soddisfo;
- 4) condanna [redacted] s.p.a. in persona del l.r.p.t. a pagare la somma di € 1.000,00 di cui € 250,00 per spese vive (di cui € 48,80 per spese di mediazione e 125,00 per C.U.), € 750,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e cpa come per legge, con attribuzione all'Avv. Pierluigi Telese che curerà la ripartizione con l'altro procuratore costituito e in epigrafe indicato.

La sentenza è esecutiva per legge.

Così deciso in Napoli il 13 giugno 2017.

IL CANCELLIERE
Dott.ssa Valeria Perciavalle
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Napoli, li
14 GIU. 2017

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE
Dott.ssa Valeria Perciavalle

Il Giudice di Pace
(Gennaro Spinelli)
GIUDICE DI PACE
Gennaro Spinelli